

Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – RGDP – U.E. 679/2016 – Accordo tra l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e i Comune di..... per l’adeguamento alla normativa sulla privacy.

L’UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE, con sede amm.va in Ascoli Piceno, Via della Cartiera n.1, codice fiscale 02227590441, da ora denominato **ENTE CAPOFILA** e rappresentato dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Amici, in esecuzione della Deliberazione di Giunta dell’Unione n.27 del 15-05-2018;

E

il **COMUNE** di _____ con sede in _____, codice fiscale _____, da ora denominato **Ente aderente** e rappresentato dal legale rappresentante _____ in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del __/__/____ ad oggetto _____;

PREMESSO

- che Il Parlamento Europeo ha approvato il “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” – RGPD (General data Protection Regulation) – U.E. 679/2016 che stabilisce nuove norme e una applicazione uniforme della normativa della privacy tra i cittadini europei;
- che l’ attuazione del Regolamento citato presuppone il diretto coinvolgimento del vertice delle PP.AA. in quanto comporta un cambiamento anche culturale poiché ai cittadini, con le nuove disposizioni, viene riconosciuto un livello elevato e uniforme di tutela dei dati e soprattutto un maggiore controllo sull’utilizzo dei dati stessi;
- che l’Ente ha la necessità di verificare la sua attuale conformità in materia - di Privacy al fine di individuare azioni correttive o aggiuntive e adottare le misure idonee alla protezione dei dati personali in piena aderenza al Regolamento UE 2016/679, nell’ottica di garantire i principi di rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’individuo;
- che la predetta normativa, di diretta applicazione nel nostro ordinamento nazionale, è incentrata sulla responsabilizzazione del titolare del trattamento, che dovrà essere in grado di dimostrare l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative, con un approccio basato quindi sulla valutazione del rischio piuttosto che sulla protezione dell’utente;
- che l’attuazione del richiamato Regolamento costituirà un ambito strategico delle PP.AA. con una notevole ricaduta sull’organizzazione amministrativa, modificandone gli assetti strutturali e comportando la ricognizione e la valutazione delle misure di sicurezza normative, organizzative e tecnologiche già adottate dagli Enti a tutela della privacy;
- che il citato Regolamento europeo introduce la figura del Responsabile del trattamento dei dati (DPO) obbligatorio per le autorità pubbliche o gli organismi pubblici, il quale, tra l’altro, dovrà fornire consulenza e sorveglianza all’ente circa la corretta applicazione del Regolamento europeo, fungendo da punto di contatto con l’Autorità per la privacy e con gli interessati;
- che si rende necessario organizzare una formazione adeguata del personale in tema di protezione e trattamento dei dati personali alla luce delle richiamate disposizioni, nonchè condividere con gli altri partecipanti al Progetto metodologie e prassi per la redazione della modulistica di riferimento;
- che l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione con l’adozione della deliberazione n. 27 del 15-05-2018 si è proposta come Ente capofila per l’attuazione del Regolamento U.E. 679/2016 nell’ambito

dei Comuni membri e che questa Amministrazione con atto deliberativo n. *****+ del **** ha dato la propria adesione demandando alla stessa gli adempimenti necessari per l'avvio delle misure tecnico-organizzative necessarie per un efficace attuazione del Regolamento;

- Che per la realizzazione di tali attività, di interesse comune, si ritiene opportuno addivenire ad un accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n.241/1990;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo . Ne costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale le norme e gli atti amministrativi formalmente richiamati.

ART. 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione in forma aggregata del Progetto per l'adeguamento nel comune di..... del "Regolamento generale dei dati personali dei cittadini" U.E. 679/2016, in collaborazione con le altre Amministrazioni partecipanti.

L'Accordo regola i rapporti tra Ente Capofila e con gli Enti aderenti impegnati a realizzare il Progetto , consentendo all'Ente Capofila di assumere a propria volta tutti gli impegni derivanti dall'Accordo e da svolgere in maniera centralizzata al fine di consentire una più efficace attuazione del Progetto.

ART. 3

Soggetti dell'Accordo

Sono **Parti** dell'Accordo, le quali sottoscrivono a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali:

- L'Ente capofila
- L'Ente aderente

ART. 4

Impegni delle Parti

Con l'adesione al presente Accordo, l'Ente Aderente :

- si impegna a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione delle finalità e delle azioni previste dal Progetto;
- conferma, la disponibilità all'impegno di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione del Progetto;

A tal fine l'Ente Capofila si impegna ad individuare e nominare un operatore esterno, il Responsabile del trattamento dei dati, che procederà:

- all'effettuazione di incontri e sopralluoghi presso i diversi uffici dell'ente e nei modi che riterrà opportuni, al fine di pianificare le attività operative di adeguamento consistenti in:
 - analisi della documentazione e delle procedure predisposte in materia di trattamento dati personali;
 - interviste ai responsabili di Unità Organizzative per individuare le banche dati ed i trattamenti di competenza; verificare le figure coinvolte nei trattamenti di dati personali comuni, sensibili e giudiziari (responsabili, incaricati, soggetti esterni);
 - misure di sicurezza minime predisposte ex art. 33 d.lgs. 196/2003;
 - misure di sicurezza adeguate ex art. 32 Regolamento EU 2016/679;
 - misure fisiche/logiche/organizzative predisposte per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari;
 - verifica della congruità del flusso per la gestione dei dati in conformità a quanto previsto dalle procedure interne e secondo quanto previsto dal d.lgs 196/2003, dai provvedimenti del Garante e dal nuovo Regolamento EU 2016/679;
 - verifica del livello di formazione del personale interno in materia di trattamento dati personali.
- Censimento dei trattamenti dei dati personali;
- Individuazione dei "responsabili" del trattamento dei dati e predisposizione dei nuovi documenti di designazione da parte degli organi competenti;

Individuazione dei “responsabili esterni” e predisposizione dei nuovi documenti contrattuali; • Individuazione dei profili di autorizzazione degli incaricati al trattamento dei dati; • Predisposizione di un Regolamento di Ente in materia di utilizzo dei sistemi informatici e di trattamento dei dati personali; • Redazione delle procedure per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui agli artt. 12 - 22 del Regolamento EU 2016/679; • Implementazione del processo di data breach ai sensi degli artt. 33 e 34 Regolamento EU 2016/679; • Redazione del Registro delle attività di trattamento ex art. 30 Regolamento EU 2016/679; • Redazione delle Informative e gli altri documenti necessari per ottemperare agli obblighi di legge. • Organizzazione degli Audit interni sulla gestione del Sistema Gestione Data Protection per la fase di adeguamento ed a regime, fondamentali per rilevare le situazioni di non Conformità ed attivare le necessarie Azioni Correttive al fine di garantire la piena conformità normativa. • Formazione del personale .

- La predisposizione della documentazione inerente procedure, moduli ed istruzioni; in particolare dovranno essere prodotti i seguenti documenti: • Elenco banche dati dell’Ente; • Inventario degli archivi cartacei; • Copia di tutti i contratti in essere con i consulenti esterni con i quali intercorre uno scambio di dati personali;

l’Ente capofila metterà in atto le opportune verifiche per il corretto avanzamento degli interventi del Progetto;

ART. 5 Controversie

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo.

Ogni controversia derivante dall’esecuzione dell’Accordo che non venga definita bonariamente sarà devoluta all’organo territorialmente competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 6 Durata

Il presente **Accordo** ha durata di anni uno e viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti (o loro delegati) delle Amministrazioni interessate. che si assumono l’impegno di realizzarle nel tempo indicato.

La durata potrà essere prorogata in seguito ad un accordo tra le parti.

ART. 7 Variazioni in corso di esecuzione del Progetto

Ogni variazione al Progetto, che si dovesse ritenere utile o necessaria, dovrà essere preventivamente concordata con l’Ente capofila fornendo la relativa motivazione e documentazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Firma dei rappresentanti delle Parti

Giuseppe Amici Presidente Unione Montan del Tronto e Valfluvione

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'[articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#)